

Comune di Garniga Terme

Provincia di Trento



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato

con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 26 novembre 2009

modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 2012

modificato con delibera del Consiglio Comunale n.34 del 23 dicembre 2014

INDICE SOMMARIO

CAPO I Disposizioni generali

- Art 1 Oggetto
- Art 2 Competenze
- Art 3 Responsabilità
- Art 4 Servizi gratuiti ed a pagamento

CAPO II Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

- Art 5 Denuncia di morte
- Art 6 Morte dovuta a reato
- Art 7 Medico necroscopo
- Art 8 Rinvenimento di parte di cadavere o resti mortali
- Art 9 Autorizzazione alla sepoltura
- Art 10 Sepoltura nati morti

CAPO III Periodo di osservazione dei cadaveri

- Art 11 Disposizioni generali
- Art 12 Periodo di osservazione per morte improvvisa
- Art 13 Periodo di osservazione per morte da malattia infettiva-diffusiva
- Art 14 Disposizioni per il periodo di osservazione

CAPO VI Depositi di osservazione e obitori Verifica e chiusura feretri

- Art 15 Periodo di osservazione in camera mortuaria
- Art 16 Obitorio
- Art 17 Chiusura feretro

CAPO V Trasporto dei cadaveri

- Art 18 Esercizio del trasporto funebre
- Art 19 Trasporto del feretro prima del periodo di osservazione
- Art 20 Trasporto del feretro a seguito decesso per malattie infettive-diffusive
- Art 21 Modalità e onere per trasporto feretri
- Art 22 Requisiti per automezzi funebri e loro rimesse
- Art 23 Modalità del trasporto e percorso
- Art 24 Trasporto per i morti di malattie infettive-difuse
- Art 25 Trasporto feretro per cremazione
- Art 26 Trasporto feretro fuori del Comune
- Art 27 Trasporto ossa umane

CAPO VI Disposizioni generali sul servizio del cimitero

Art 28 Strutture e disponibilità del cimitero comunale

Art 29 Reparti speciali nel cimitero

Art 30 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Art 31 Manutenzione e vigilanza

Art 32 Registrazione delle sepolture

CAPO VII Costruzione del cimitero. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali

Art 33 Destinazione d'uso cimiteriale e conformità tecnica al DPR 285/90

CAPO VIII Inumazioni

Art 34 Modalità di utilizzo dei campi comuni

Art 35 Contrassegno della fossa

Art 36 Modalità di scavo e rinterro della fossa

Art 37 Dimensione della fossa

Art. 38 Modalità di utilizzo della fossa

Art. 39 Descrizione dei feretri

Art. 40 Fiori, aiuole e arbusti sulla fossa

Art. 41 Cippi e lapidi

CAPO IX Tumulazione

Art. 42 Modalità esecutive loculi

Art. 43 Descrizione feretro per tumulazione

CAPO X Cremazione

Art. 44 Cremazione

Art. 45 Autorizzazione per la cremazione

Art. 46 Modalità esecutive per la cremazione

Art. 47 Consegna dell'urna cineraria

Art. 48 Dispersione delle ceneri

CAPO XI Esumazioni ed estumulazioni

Art. 49 Esumazione ordinaria

Art. 50 Esumazione straordinaria

Art. 51 Prescrizioni per l'esumazione straordinaria

Art. 52 Rinvenimento ossa e rifiuti cimiteriali

Art. 53 Estumulazioni

Art. 54 Operazioni vietate in tumulazione

Art. 55 Autorizzazione per estumulazioni straordinarie

Art. 56 Estumulazioni straordinarie

Art. 57 Conservazione dei resti a seguito di estumulazione

Art. 58 Oggetti da recuperare

Art. 59 Disponibilità dei materiali

CAPO XII Sepolture private nei cimiteri

Art. 60 Concessione a privati o ad enti

Art. 61 Modalità e durata delle concessioni

Art.62 Diritto d'uso delle concessioni di sepolture private

Art. 63 Approvazione dei progetti di sepolture private

Art. 64 Concessione di loculi ossari e urne cinerarie

Capo XIII Polizia Cimiteriale

Art. 65 Divieto di ingresso

Art. 66 Comportamenti irriverenti e incompatibili

Capo XIV Norme transitorie e disposizioni finali

Art.67 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 68 Sanzioni

Allegato A – concessioni e tariffe

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e costruzione di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art.2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il personale di direzione e servizio dei cimiteri dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda i manufatti, gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi a disposizione, ecc.
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate di cui all'art.19 comma 1 del D.P.R.285/1990;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune individuati dal successivo art. 18 lett. b);
 - e) la disposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

- g) il feretro per le salme da inumare di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.18 lett. b);
 - h) il servizio di cremazione, inumazione in campo comune ed esumazione ordinaria, per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari;
 - i) disposizione dell'urna cineraria nelle cellette ossario per anni15.
3. Tutti i servizi elencati nell'allegato "A" sono sottoposti al pagamento di tariffe come stabilito con apposita deliberazione da parte del Consiglio comunale.
 4. Il costo delle prestazioni dei servizi cimiteriali non incluse nell'allegato "A", soggetti ad aggiornamento a seguito di variazioni dipendenti dall'affidamento mediante appalto a ditte esterne, sono stabilite dalla Giunta comunale in dipendenza degli effettivi costi di gestione.
 5. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è autocertificato dagli interessati e successivamente verificato dal funzionario competente dei servizi sociali.
 6. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del feretro per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'Art. 433 C:C:
 7. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento. Inoltre entro tre giorni dall'inumazione comune sulla fossa è posto un cippo riportante la targhetta di marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.

Capo II

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 5

Denuncia di morte

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art.103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con RD. 27 luglio 1934, n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente alla Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 7.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte , di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso sull'apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Azienda Sanitaria Locale.
8. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte, il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui al comma 7.
9. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche.

Art. 6

Morte dovuta a reato

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 7

Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Azienda Sanitaria Locale competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tali attività dal coordinatore sanitario della Azienda Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
4. La visita del medico deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13, e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 8

Rinvenimento di parte di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane , che ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco , il quale ne dà subito comunicazione alla Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 9

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento della stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.

Art. 10

Sepoltura di nati morti

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento del feto alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.
5. I servizi per i nati morti e per i resti abortivi sono eseguiti a carico del Comune, in accordo con i familiari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori dal Comune, o la sepoltura in una tomba privata.

CAPO III

Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 11

Disposizioni generali

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né può essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni.

Art. 12

Periodo di osservazione per morte improvvisa

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 11.

Art. 13

Periodo di osservazione per morte da malattia infettiva-diffusiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario della Azienda Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14

Disposizioni per il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivadiffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV

Depositi di osservazione e obitori

Verifica e chiusura feretri

Art. 15

Periodo di osservazione in camera mortuaria

1. Nella camera mortuaria del cimitero sono tenuti in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in un luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. La camera mortuaria deve rispettare le norme previste dagli articoli 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

Art. 16

Obitorio

1. Per l'assolvimento delle funzioni obitoriali di cui all'art. 13 del D.P.R. 285/90, il Comune, ove necessario, si avvale degli obitori e dei depositi di osservazione individuati dalla Azienda Sanitaria Locale.
2. Nei depositi di osservazione è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
3. Non è consentito il trasporto di una salma da una abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 17

Chiusura feretro

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

CAPO V

Trasporto dei cadaveri

Art. 18

Esercizio del trasporto funebre

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero non viene esercitato dal Comune con diritto di privativa.
2. Lo stesso viene invece eseguito:
 - a) a cura della famiglia del deceduto;
 - b) a cura del Comune in caso di persone sole e gratuitamente per i poveri indigenti.

Art. 19

Trasporto del feretro prima del periodo di osservazione

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20

Trasporto di feretro a seguito decesso per malattie infettive-diffusive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 21

Modalità e onere per trasporto feretri

1. Il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'abitazione o al cimitero si esegue con gli automezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
2. L'onere del trasporto è a carico del coniuge, dei parenti o di chi per essi. Qualora il trasporto sia eseguito dal Comune, lo stesso può esercitare il recupero della spesa anticipata nei confronti di eventuali eredi sino al limite della spesa sostenuta, fatti salvi i casi di cui all' art. 18 comma 1. lett.

Art. 22

Requisiti per automezzi funebri e loro rimesse

1. Gli automezzi destinati al trasporto dei cadaveri, e le loro rimesse, devono rispondere ai requisiti dettati rispettivamente dall'art. 20 e 21 del D.P.R. 285/90.

Art. 23

Modalità del trasporto e percorso

1. I cortei funebri debbono, salvo le tradizioni consolidate, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono, far soste lungo la strada, salvo autorizzazione del Sindaco, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
4. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
5. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
6. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 24

Trasporto per i morti di malattie infettive-diffusive

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto previsto dall'art. 23 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90 e seguendo le prescrizioni comma 1 dell'art. 18 e 32 del D.P.R. 285/90.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 25

Trasporto feretro per cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all' art. 23.
3. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero si osservano le disposizioni previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. 285/90.

Art. 26

Trasporto feretro fuori del Comune

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 27

Trasporto di ossa umane

1. Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli art.20 e 24.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono state rinvenute.

CAPO VI

Disposizioni generali sul servizio del cimitero

Art. 28

Strutture e disponibilità dei cimitero comunale

Il comune provvede al servizio del seppellimento nel suo unico cimitero di Garniga Terme

1. Il cimitero di Garniga Terme è composto da:
 - a. Campo "A" sepolture ordinarie (vecchia area cimiteriale)
 - b. Campo "B" sepolture private a pagamento (area di nuova realizzazione)

2. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 29

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero, con apposita deliberazione consiliare, è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
3. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono inumate, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari in area appositamente individuata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate da apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 30

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo non sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la loro ultima residenza anagrafica, oppure che abbiano avuto la loro residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno 10 anni;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori da esso, ma aventi diritto ad una sepoltura nel cimitero stesso (concessioni non scadute risultanti dai registri comunali);
 - d) i nati morti (1) e i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate.
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi e, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

3. Con apposito atto di indirizzo, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimitero comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti.

Art. 31

Manutenzione e vigilanza

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario della Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 32

Registrazione delle sepolture

1. Il custode del cimitero iscrive su apposito registro vidimato dal Sindaco:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione alla sepoltura, la data l'ora ed il luogo dell'inumazione;
 - b) le generalità come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, ossa o di cenere;
 - d) annotazioni in ordine a casi infetti o di portatori di radioattività.
2. Il registro viene conservato presso l'archivio Comunale.

CAPO VII

Costruzione del cimitero.

Piani cimiteriali.

Disposizioni tecniche generali.

Art. 33

Destinazione d'uso cimiteriale e conformità tecnica al DPR 285/90

1. L'Ufficio Tecnico Comunale è dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni 10 anni o quando esistano le ragioni dovute a modifiche o ampliamenti del cimitero.
3. La predetta planimetria può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
4. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata del cimitero.
5. I progetti di ampliamento di cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere redatti nel rispetto delle norme previste dagli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del D.P.R. 285/90.
6. La costruzione di nuove camere mortuarie e sale per autopsie dovranno rispondere ai requisiti di cui agli articoli 65 e 66 del D.P.R. 285/90

CAPO VIII

Inumazioni

Art. 34

Modalità di utilizzo dei campi comuni

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila o colonna per colonna in base alle esigenze, procedendo senza soluzione di continuità. Qualora, su autorizzazione del Sindaco o dell'autorità giudiziaria si proceda all'esumazione straordinaria di una salma, il posto reso libero dopo tale operazione deve rimanere vuoto fino all'esecuzione dell'esumazione ordinaria dell'intero campo.
3. Qualora si accerti che con il turno di rotazione di 15 anni la mineralizzazione sia incompleta, la salma sarà esumata e posta per il completamento della mineralizzazione nell'apposito campo speciale o, a richiesta dei congiunti nella forma prevista al comma 1° e 2° dell'art. 44, i resti non mineralizzati possono essere disposti per la cremazione. La durata di inumazione in tale campo non dovrà essere inferiore ad anni cinque.

Art. 35

Contrassegno della fossa

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo art. 40, da un cippo costituita da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, fornito e posto in opera a cura del Comune.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e la data di nascita e di morte del defunto.

Art. 36

Modalità di scavo e rinterro della fossa

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 37

Dimensione della fossa

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e

devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 38

Modalità di utilizzo della fossa

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa ed essere sepolti in una stessa fossa.
3. La fossa può contenere, qualora richiesto, i resti mineralizzati provenienti da esumazioni di familiari, contenuti nell'apposita cassetta di zinco di cui all'art. 27 del presente Regolamento, e/o urne cinerarie.
4. La collocazione di cassette di zinco o urne cinerarie nella fossa non posticipano i termini del turno di rotazione.
5. Nelle sepolture private è possibile a spese degli interessati sovrapporre 2 feretri nel terreno rispettando le misure previste dall'art.37.

Art. 39

Descrizione dei feretri

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della doppia cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica , di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente , se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
5. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza , potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra di loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
8. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura durata e presa.
9. E' vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 40

Fiori, aiuole e arbusti sulla fossa

1. Sulle sepolture a inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine.
2. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,00. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati debbono nel caso venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico.

3. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

Art. 41

Cippi e lapidi

1. Sulle fosse potranno essere collocate croci, lapidi o monumenti aventi le seguenti dimensioni:
 - a) altezza elemento verticale dal piano del cimitero da cm 20 a un massimo di cm. 100;
 - b) larghezza massima elemento verticale cm. 60;
 - c) cordonata alla base o lastra monolitica in superficie copri tomba, altezza massima di cm. 20 dal piano del cimitero, dimensioni uniche di ingombro in pianta di cm. 60 per 160, compreso l'elemento di testata verticale.
2. Le lapidi da porre su tombe di famiglia private doppie in terra devono osservare le seguenti misure: lunghezza unica cm 170 larghezza unica cm 190 altezza da cm 50 a massimo cm 100.
3. Le lapidi devono essere posizionate in perfetta linea con le esistenti con priorità nella parte adiacente il viale.
4. Non sono consentite sporgenze di nessuna natura oltre il perimetro di ingombro della lapide o dell'aiuola.
5. L'apposizione di lapidi, monumenti, epigrafi, croci e simboli di qualsiasi religione o associazione è soggetta alla presentazione di apposita domanda corredata di un disegno con indicazione delle misure di ingombro, descrizione dei materiali e colori, unitamente al versamento di deposito cauzionale previsto dalla tabella tariffaria.
6. L'Ufficio Tecnico dopo la verifica di rispondenza rilascia il nulla osta del Sindaco. In caso di inadempimento dovrà esserne impedita la collocazione in opera o provveduto d'ufficio e con semplice preavviso, alla rimozione.
7. Le scritte devono essere limitate al cognome e nome delle persone defunte, alla data di nascita e di morte. A seguito di apposita domanda scritta è facoltà della Giunta Comunale autorizzare altre scritte integrative.
8. L'installazione delle lapidi e quant'altro autorizzato, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

CAPO IX

Tumulazione

Art. 42

Modalità esecutive loculi

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 43

Descrizione feretro per tumulazione

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO X

Cremazione

Art. 44

Cremazione

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o convenzionato.

Art. 45

Autorizzazione per la cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questo non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che sia accertata l'assenza di stimolatori cardiaci.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nullaosta dell'autorità giudiziari.

Art. 46

Modalità esecutive per la cremazione

1. La cremazione viene eseguita da personale appositamente autorizzato in crematori costruiti rispondenti alle norme di cui all'articolo 78 del D.P.R. 285/90, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui al capo V, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
4. Le urne possono essere collocate nei loculi ossari o anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati, oppure in potranno essere collocate nelle tombe di familiare ad inumazione od a tumulazione.

Art. 47

Consegna dell'urna cineraria

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, numero 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 48

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno del cimitero nelle aree a ciò destinate (cinerario comune).
2. Con le modalità previste dal regolamento ministeriale di cui all'art. 73 c. 6, al di fuori del cimitero la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dalla legge.
3. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza di accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

CAPO XI

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 49

Esumazione ordinaria

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo quindici anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione quindicennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo necessario o, a richiesta dei congiunti nella forma prevista al comma 1° e 2° dell'art. 45, i resti non mineralizzati possono essere disposti per la cremazione.
3. Le esumazioni ordinarie vengono disposte dal Sindaco.
4. Annualmente l'Ufficio Tecnico curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per la quale è attivabile l'esumazione ordinaria.
5. L'inizio delle operazioni massive o individuali di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e comunicato ai congiunti se conosciuti, con congruo anticipo, minimo trenta giorni prima della data fissata per l'esumazione.
6. Le esumazioni e le esumazioni sono eseguite a pagamento, se richieste dai privati prima della ordinaria scadenza definita dall'amministrazione. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la legge.

Art. 50

Esumazione straordinaria

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 51

Prescrizioni per l'esumazione straordinaria

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio;
 - b) quando si tratti di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.

Art. 52

Rinvenimento ossa e rifiuti cimiteriali

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione, o in fossa di sepoltura di familiare in campo comune. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 27 del presente regolamento.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa, mediante incenerimento, rinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica.
3. I fiori secchi, le corone, i ceri, i rottami e i materiali lapidei e similari, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

Art. 53

Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessione di durata di oltre venti anni a richiesta degli aventi titolo può procedersi alla cremazione o diversa collocazione. Le salme non mineralizzate saranno inumate in apposito campo per un periodo non inferiore ad anni cinque.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.
5. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento, se richieste dai privati prima della ordinaria scadenza definita dall'amministrazione. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la legge.

Art. 54

Operazioni vietate in tumulazione

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 55

Autorizzazione per estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e nei periodi previsti dal precedente art.51 c. 1. -a), l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 56

Estumulazioni straordinarie

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste dall'art. 50.

Art. 57

Conservazione dei resti a seguito di estumulazione

1. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti, in ossario o in tomba privata o interrati in fossa di familiare in campo comune, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa di concessione se dovuta e/o al pagamento dei costi di gestione relativi alle singole voci di servizio.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dal costo di gestione. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
3. Le esumazioni ordinarie, se non incluse nel piano di rotazione predisposto annualmente dall'Ufficio Tecnico comunale, come disposto dal 4° comma dell'art. 49, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dal costo di gestione.

Art. 58

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Tecnico al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che venga eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione o estumulazione devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 59

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 15 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienandoli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioria del cimitero.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per le nuove sepolture.
4. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO XII

Sepulture private nei cimiteri

Art. 60

Concessione a privati o ad enti

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento per le tumulazioni ed estumulazioni.
3. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nella planimetria cimiteriale di cui all'art. 33.

Art. 61

Modalità e durata delle concessioni

1. Le concessioni previste dall'art.60 hanno durata di anni 50 (cinquanta), salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma affinché sia noto che esistano persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
3. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, e quelle di durata eccedente i 50 (cinquanta), rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.
4. Entro sei mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni dell'art. 41.
5. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone o ad enti aventi per oggetto la loro commercializzazione, il lucro o speculazione.
6. La concessione delle tombe, nicchie o loculi deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
7. Le spese di manutenzione delle tombe, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
8. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualunque singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art.62

Diritto d'uso delle concessioni di sepolture private

1. Il diritto di uso delle sepolture private concessa a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
3. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 63

Approvazione dei progetti di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario locale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non possono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art.64

Concessione di loculi ossari e urne cinerarie

1. La concessione dei loculi-ossario ed urne cinerarie ha durata di anni 30. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo e provvederà a porre i resti mortali ivi contenuti nell'ossario comune.
2. Qualora non vengano pregiudicati gli interessi generali relativi ad una razionale gestione cimiteriale, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta, potrà rinnovare agli eredi la concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
3. I loculi-ossario saranno concessi con precedenza per accogliere i resti mortali relativi alle esumazioni effettuate all'interno del Cimitero Comunale. Le relative domande potranno essere presentate nel biennio antecedente la scadenza della concessione o della esumazione.
4. Qualora se ne presenti la disponibilità, potranno comunque essere accolte richieste di concessioni relative ai resti mortali del coniuge o parenti di primo grado sepolte in altri cimiteri, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.
5. I loculi-ossario potranno contenere, in mancanza di apposito cinerario, le urne cinerarie.
6. Le concessioni dei loculi-ossario verranno assegnate dall'Ufficio Ragioneria rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
7. Non sono consentite concessioni di loculi ossari in mancanza d'uso.
8. Tutte le attività correlate all'apertura e alla chiusura del loculo nonché l'apposizione di scritte e foto dovranno essere effettuate esclusivamente da personale dell'Amministrazione Comunale; la spesa sostenuta per tali operazioni dovrà essere rimborsata al Comune dal titolare della concessione.
Le scritte e le foto apposte sui frontali dei loculi dovranno essere tutte dimensioni e forme uguali ed è tassativamente vietata l'apposizione di qualsiasi altro oggetto.

CAPO XIII

Polizia Cimiteriale

Art. 65

Divieto di ingresso

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani, ad esclusione di quelli di ausilio per supplire a carenze fisiche, o da altri animali;
- b) le persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 5 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 66

Comportamenti irriverenti e incompatibili

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- j) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
- k) qualsiasi attività commerciale.

2. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive sarà da personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

CAPO XIV

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 67

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private, può, nel termine di 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Per quanto disposto dall' art. 64 del presente Regolamento, attualmente l'area cimiteriale non dispone di impianto per loculi-ossario ed urne cinerarie. Le norme relative e quelle previste dall' allegato A- concessioni e tariffe- del presente Regolamento, troveranno applicazione ad avvenuta ultimazione dell'impianto che l'Amministrazione si propone di realizzare anche in adempimento del disposto dalla Legge Provinciale 20giugno 2008, n.7 (b.u. 1 luglio 2008, n27, suppl. 1)

Art. 68

Sanzioni

1. Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco sarà punito con una sanzione amministrativa da euro a euro , oltre alla messa in pristino.
2. I lavori in difformità dall'autorizzazione saranno sanzionati con sanzione da euro a euro , oltre all'adeguamento al provvedimento autorizzato.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

CONCESSIONI E TARIFFE NEI CIMITERI COMUNALI

C O N C E S S I O N I

Concessioni per tombe di famiglia per anni 50	
a) per tombe doppie b) per tombe singole	Euro 2600,00 Euro 1300,00

Concessione cellette ossario e cinerarie per anni 30	
tipologia	Euro 300,00

T A R I F F E

Tariffa per inumazione	Euro 70,00
Cauzione per lavori all'interno del cimitero	Euro 300,00

DESCRIZIONE VOCI TARIFFE

La cauzione per i lavori eseguiti all'interno del cimitero sarà restituito dopo 6 mesi dalla fine lavori.
I SERVIZI CIMITERIALI - NON SOGGETTI A TARIFFA - SONO DETERMINATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE IN BASE AI COSTI DI GESTIONE